Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale…del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Firenze, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del decreto di rigetto prot. n.-OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Firenze - Area II - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali - notificato in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Firenze e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Con la sentenza n. -OMISSIS-il Tribunale di Firenze ha autorizzato la signora -OMISSIS-"ad adeguare i caratteri sessuali da femminili a maschili mediante trattamento medico-chirurgico e la rettificazione nel suo atto di nascita dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile e contestuale rettificazione del prenome da "-OMISSIS-" a "-OMISSIS-" ".

Con istanza datata 14/10/-OMISSIS- il sig. -OMISSIS- ha chiesto al Prefetto di Firenze di aggiungere al nome -OMISSIS- il nome -OMISSIS-; la richiesta è stata motivata con ragioni affettive (il secondo

nome era quello che sarebbe stato scelto dai suoi genitori se fosse nato maschio) e con esigenze pratiche, per superare difficoltà di identificazione causate dalla frequente confusione tra nome e cognome.

Con decreto del -OMISSIS- la Prefettura ha respinto l'istanza "poiché nella fattispecie, esiste una sentenza de! Tribunale di Firenze del -OMISSIS-che ha, tra l'altro, modificato il nome attribuitogli alla nascita".

2) Contro tale provvedimento il sig. -OMISSIS- ha proposto il ricorso in epigrafe formulando le seguenti censure:

Violazione degli artt. 3 co. 1 della L. n. 241 del 1990, art. 1 co.1 della L. n. 241 del 1990 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) per vizio di motivazione.

Violazione dell'art. 89 del D.P.R. n. 396 del 2000 e s.m.i. e art. 8 C.E.D.U. per eccesso di potere.

In sintesi, il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è privo di adeguata motivazione perché non consente di comprendere le ragioni che sarebbero ostative all'accoglimento della sua istanza; ciò vale sia per quanto riguarda il richiamo alla sentenza del Tribunale di Firenze, sia perché la Prefettura non si è pronunciata in ordine alle motivazioni illustrate dall'interessato a sostegno della sua richiesta; tale richiesta, d'altra parte, non pregiudica specifici interessi pubblici, è finalizzata alla tutela dell'identificazione personale del ricorrente e non contrasta con le previsioni di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 396 del 2000.

3) La Prefettura di Firenze si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha depositato una memoria chiedendo la reiezione del ricorso. La difesa del ricorrente ha a sua volta depositato una memoria di replica in vista della camera di consiglio del 2 marzo 2022, in cui la causa è passata in decisione essendosi riservato il Collegio anche la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

4) Il ricorso è fondato.

4.1) Nella materia di cui si controverte la norma di riferimento è l'art. 89 del D.P.R. n. 396 del 2000, che così dispone: "chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta".

In tema di modificazione del nome o del cognome questo Tribunale si è recentemente espresso con la sentenza n. 778 del 20 giugno -OMISSIS- in cui:

- ha richiamato, condividendone i contenuti, la circolare ministeriale n. 17 del 2001 secondo cui "il nome ed il cognome sono elementi fondanti l'identità personale … ne consegue che il cambiamento o la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi …. solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da adeguata e pregnante documentazione e da significative motivazioni"; il che impone al Prefetto, nel fare applicazione del citato art. 89, di "tener conto della natura eccezionale del proprio potere di disporre la modifica dei dati riguardanti l'identità personale";

- ha rilevato che sussiste "un rilevante interesse pubblico alla stabile identificazione delle persone nel corso del tempo (cfr. Cons. Stato Sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462; Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Cons. Stato Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320)"; e ha conseguentemente affermato che l'art. 89 "non consente al richiedente di "scegliere" il proprio nome: altrimenti opinando, vi sarebbe un serio vulnus a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati".

4.2) Le considerazioni che precedono valgono senz'altro anche nel caso qui in esame. La differenza tra le due cause è però rappresentata dalla circostanza che, mentre in quella decisa nel -OMISSIS- le ragioni del provvedimento erano state ampiamente illustrate nella motivazione, nel decreto impugnato in questo giudizio la motivazione risulta scarna e criptica, perché limitata all'affermazione secondo cui "esiste una sentenza de! Tribunale di Firenze del -OMISSIS-che ha, tra l'altro, modificato il nome attribuitogli alla nascita".

In altre parole, come evidenziato nel ricorso, non è chiarito, né si comprende perché la sentenza citata sia ostativa all'accoglimento dell'istanza del ricorrente. A tale carenza motivazionale ha cercato di ovviare l'Avvocatura distrettuale dello Stato spiegando nella propria memoria in che cosa si sostanzia la ostatività attribuita alla sentenza del Tribunale di Firenze. Però, a prescindere da ogni altra considerazione, l'intervento dell'Avvocatura si traduce in una integrazione motivazionale che, per pacifica giurisprudenza (tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 771 del 3/2/2022; in senso conforme TAR Toscana, sez. III, n. 858 del 14/6/2019) è inammissibile nel processo amministrativo, almeno quando il potere esercitato è discrezionale, come in questo caso. E non può essere il giudice a sostituirsi all'Amministrazione esercitando al suo posto il potere di valutazione che, nel caso in esame, spetta al Perfetto.

4.3) Risultano dunque fondate le censure formulate nel ricorso con cui si denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

5) Il ricorso va perciò accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato; la Prefettura di Firenze è quindi tenuta a riesaminare l'istanza del ricorrente e ad adottare una nuova determinazione corredata da puntuale ed esauriente motivazione (restando impregiudicato l'esito del procedimento).

Le spese di causa vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Condanna l'Amministrazione dell'Interno al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Conclusione

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere